

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **27.09.2016** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **27.09.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° **797** del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della **GIUNTA COMUNALE**

n. 142 del **20.09.2016**

OGGETTO: CITAZIONE IN GIUDIZIO DELL’ENTE PER DANNI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ORISTANO - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ATTRIBUZIONE RISORSE.

L’anno **duemilasedici** il giorno **venti** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 16,00 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano	X	
3) Grussu Andrea	X	
4) Marongiu Roberto	X	
5) Murtas Alessandro	X	
6) Manca Maria Cristina		X
Totale	05	1

Assiste il **Vice Segretario Generale Dott. Stefano Usai**

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’atto di citazione in giudizio dell’Ente davanti il giudice di pace di Oristano per danni cagionati, in data 30/06/2015 alle ore 19:30 circa nella S.P. 69, alla autovettura targata DP898DG di proprietà di B. s.r.l., dalla presenza di un cane, non iscritto all’anagrafe, sulla carreggiata;

DATO ATTO che il danno richiesto ammonta ad €.3604,70 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;

RILEVATO che la suddetta citazione, formata dall’Avv. Nicola Battolu, è per l’udienza del prossimo 18/10/2016;

EVIDENZIATO che il pagamento del danno rientra nella franchigia di €.5000,00 prevista dal contratto di assicurazione per responsabilità civile dell’Ente e che pertanto il carico grava esclusivamente sullo stesso comune;

CONSTATATO che le contestazioni dell’Avv. Battolu si appuntano sui seguenti argomenti:

- la P.A. è responsabile ex art.2043 c.c. dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti;

- il modello di condotto cui la P.A. è tenuta postula l’osservanza di comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente riguardo all’impiego delle misure e degli accorgimenti idonei ai fini del relativo assolvimento, essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi all’attività di attuazione della funzione attribuitale;

- il comportamento cui la stessa è tenuta già in base all’obbligo di buona fede e correttezza secondo cui il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale specificante in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui

- la normativa vigente statuisce che il comune è tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo nel territorio di competenza attraverso la polizia municipale;

- deve essere valutato il comportamento pre processuale del comune in relazione al rifiuto apodittico interposto ad addivenire ad una soluzione transattiva attraverso la stipula di una convenzione di negoziazione assistita;

RITENUTO che sussistano validissimi argomenti, in punto sia di fatto che di diritto, per resistere in giudizio e far valere al meglio o con esito ragionevolmente favorevole le ragioni dell’Ente o, quanto meno, sussistano attraverso la costituzione in giudizio le condizioni per evitare la prevedibile condanna alle spese offrendo in contraddittorio tutte le spiegazioni necessarie e far emergere la verità in quanto:

1) Il comune non è affatto omissivo in relazione agli obblighi di prevenzione e controllo del randagismo imposti dalla legge, bensì abbastanza attivo in quanto da anni ha in essere una convenzione con un canile per la custodia dei cani catturati ed a tal fine sopporta un notevole esborso economico (nel 2013 €.66.153,00 con una presenza di unità da 63 a 72, nel 2014 €.65.172,00 con una presenza da 61 a 77, nel 2015 €.73.205,00 con una presenza da 90 a 97 cani), da anni con la collaborazione della ASL ha attuato l’anagrafe canina, anche mediante specifiche ed ulteriori disposizioni locali (ordinanze e regolamenti) e secondo i dati ASL ad oggi sono stati iscritti all’anagrafe canina ben 2635 cani di proprietà di terralbesi. Nel 2013 sono stati dati in adozione 10 cani, nel 2014 7 cani nel 2015 7 cani. Con delibera n°21 in data 15/07/2014 è stato approvato il regolamento degli incentivi per l’adozione di cani randagi al fine di incrementare i numeri dei cani adottati.

L’Ente ha dunque realizzato con grande impegno tutte le azioni previste dalla legge.

2) In relazione al teatro del sinistro la Polizia Locale ha accertato il seguente stato dei luoghi. Nella S.P.61, nella direzione di marcia percorsa dalla vettura danneggiata, prima di giungere all’intersezione con la zona PIP, è presente diversa segnaletica stradale verticale: limite di velocità massima consentita 50 km/h, intersezioni a dx e sx con diritto di precedenza, intersezione a sx con diritto di precedenza, intersezione a dx e sx con diritto di precedenza, divieto di sorpasso, pericolo animali domestici vaganti, strada deformata. In particolare il cartello “animali domestici vaganti” testualmente “*presegnala un tratto di strada con probabile presenza od attraversamento di animali domestici*”, dunque non una semplice possibilità bensì una eventualità qualificata di presenza o attraversamento da parte di animali domestici.

Inoltre in corrispondenza dell’incrocio col PIP, i veicoli in percorrenza sulla SP 61 godono di ampia visibilità in quanto i bordi strada destro e sinistro sono privi di alberi, arbusti e siepi e la carreggiata si allarga notevolmente verso lo stesso PIP.

Pertanto l’attraversamento, pur improvviso, della carreggiata da parte dell’animale era prevedibile in quanto segnalato e visibile in anticipo per l’assenza di ostacoli alla visuale.

La strada SP 61 in cui è occorso il sinistro dista di poco dal confine territoriale di Marrubiu arrivando a circa una sessantina di metri dal bordo della carreggiata, con la conseguenza che non è da escludere che il cane sia provenuto proprio da quel territorio, ove peraltro la polizia locale di Terralba non può ovviamente vigilare.

3) Nonostante i consueti frequenti passaggi della polizia municipale nei giorni precedenti il fatto non è mai stata rilevata la presenza del cane, né nessuna delle persone dimoranti o svolgenti attività nella zona o la stessa associazione locale di protezione degli animali (molto presente nel territorio) ha riferito di averlo avvistato nei giorni precedenti. La presenza del cane è, dunque, meramente occasionale.

4) Il verbale del rilievo del sinistro operato dalle guardie zoofile risulta approssimativo e incompleto.

RILEVATA la necessità, doverosità e opportunità di costituirsi nel suddetto giudizio, anche al fine di evitare spese non dovute ed eventuali danni erariali;

DATO ATTO che l'amministrazione resistente non può avvalersi nella difesa di funzionari appositamente delegati, ma è tenuta a costituirsi e difendersi a mezzo di difensore;

RITENUTO di dare atto che per l’incarico di cui sopra si stima al momento una spesa presuntiva di € 500,00, ma che la disponibilità dello stanziamento allocato nel bilancio di previsione per l’anno 2016, al capitolo 1804 “*prestazioni servizi per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni del comune-risarcimento danni - altri serv.general*i ” attualmente ammonta ad €.146,97 e che pertanto in un secondo momento occorrerà attribuire le risorse necessarie mediante variazione al bilancio;

VISTO l’articolo 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 secondo cui “*Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;*”

ACQUISITO il parere positivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U.EE..LL. D.Lgs 267/2000da parte del responsabile del II Servizio Vigilanza;

ACQUISITO il parere positivo di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio “Gestione delle Risorse”

Con votazione unanime resa nei termini di legge

DELIBERA

1) Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Terralba, nella persona del Sindaco dott. Pietro Paolo Piras, avanti al Giudice di Pace di Oristano per contrastare la citazione in giudizio all’udienza del 18/10/2016 presentata dall’Avv. Nicola Battolu per B. s.r.l. in qualità di proprietario del veicolo targato DP898DG per il riconoscimento del risarcimento dei danni di €.3604,70, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dal medesimo patito in data 30/06/2015 nella S.P.61 in conseguenza dello scontro con un cane fuoruscito dalla cunetta

2) Di dare atto che la costituzione in giudizio dell’Ente dovrà avvenire a mezzo di legale;

3) Di affidare al Responsabile del IV° Servizio dott. Stefano Dessanai. l’adozione dei conseguenti atti gestionali per procedere con tempestività all’affidamento dell’incarico legale e per procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;

4) Di autorizzare il Sindaco a conferire formale procura alle liti;

5) Di dare atto che le risorse in premessa ammontano ad €. 500,00 ma che, l’attuale disponibilità di €. 146,97 sono immediatamente attribuite al Responsabile del IV° Servizio dott. Stefano Dessanai con mandato al compimento degli atti gestionali necessari e propedeutici alla difesa dell’Ente, con imputazione sul bilancio di previsione per l’anno 2016 come di seguito indicato:

cap.	oggetto	importo	Piano dei Conti
1804	<i>prestazioni servizi per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni del comune-risarcimento danni - altri serv. generali</i>	€.146,97	U.1.03.02.11.006

6) Di dare atto che per le risorse al momento mancanti si provvederà a reperire le maggiori somme occorrenti mediante variazione al bilancio;

CON separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lg. 267/2000CON separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lg. 267/2000.